



Soci fondatori: **A.I.Me.F. – Ass. Italiana Mediatori Familiari**
A.I.M.S. - Ass. Internazionale Mediatori Sistemici
S.I.Me.F. - Soc. Italiana di Mediatori Familiari

Prot. 58-2025
Pescara, 15 giugno 2025

alla cortese attenzione del
dr. MORELLI Vincenzo Maria

Dirigente

Dipartimento mercato e tutela
Direzione generale consumatori e mercato
Divisione V – Servizi assicurativi, servizi e professioni,
anche non organizzate in ordini o collegi. riconoscimento titoli professionali.

Oggetto: D. interm 151/2023 – Richiesta della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.).

Preg.mo dr. Morelli,

a distanza di oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale 27 ottobre 2023, n. 151 è possibile una prima riflessione sull'impatto pratico delle disposizioni normative -enucleandone l'indubbio valore per aver finalmente regolamentato con provvedimento vincolante l'attività professionale- ma anche dando voce ad alcune problematiche rappresentate dai professionisti, aderenti alle associazioni professionali che compongono questa Federazione, che operano nelle varie realtà territoriali del nostro Paese.

F.I.A.Me.F, nello spirito collaborativo che ha già animato l'interlocuzione con codesto Ministero nella fase preparatoria del Decreto, ritiene di dover rappresentare l'opportunità di rivedere alcuni aspetti delle norme emanate per renderle più chiare ed efficaci affinché , nel rispetto dei principi di libera concorrenza, siano volte a valorizzare le specifiche competenze dei mediatori familiari con la finalità di attenuare la conflittualità familiare e tutelare i soggetti fragili , in particolare i minori.

L'iniziativa prende spunto da alcune considerazioni di carattere generale, così sintetizzate:

- Il Decreto sancisce, all'interno delle regole deontologiche (art. 6 co. 15), il divieto di esercitare la professione in difetto dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 stesso provvedimento. Però non prevede alcuna sanzione, né individua/istituisce un'Autorità/Organo preposta al controllo e ad irrogare eventuali sanzioni.

Questo crea una preoccupante disparità di trattamento tra i Mediatori Familiari iscritti alle associazioni professionali e quelli non iscritti, con evidenti conseguenze in particolare nei confronti dei cittadini/mediandi.

Infatti essendo -come noto- ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, l'iscrizione alle associazioni meramente volontaria, i professionisti che legittimamente scelgono di non iscriversi restano privi di controllo in merito alla loro formazione di base e permanente, mentre gli altri sono tenuti a dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla legge non solo all'atto della richiesta di aderire all'associazione ma ogni anno in relazione all'acquisizione dei crediti formativi, pena la cancellazione dagli elenchi dei professionisti della rispettiva associazione.

È peraltro controverso se, in difetto dei requisiti di legge, possa configurarsi il reato di esercizio abusivo della professione ex art.348 c.p. sinora applicato con certezza nell'ambito delle professioni ordinistiche che prevedono la "speciale abilitazione dello Stato" richiamata da detta norma.

- Relativamente ai parametri del compenso (art. 7 e 8) i due criteri previsti, complessità del caso e livello di conflittualità, appaiono di difficile individuazione al primo incontro; inoltre la comunicazione scritta, non coperta da riservatezza, rischia di essere percepita dai mediandi come una valutazione poco funzionale al lavoro da intraprendere.


In relazione alle suddette proposte, per meglio definire le migliori soluzioni a chiarimento ed efficacia del D.M., si chiede a codesta Direzione la disponibilità ad organizzare un incontro, certi che il confronto diretto possa facilitare il raggiungimento del comune obiettivo.

In attesa di cortese riscontro, i più cordiali saluti.

La Coordinatrice e legale rappresentante

della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari

dr.ssa Federica Anzini



ALLEGATO 1

La seguente tabella riporta, accanto al testo attuale del D. interm. 151/2023, la proposta congiunta delle varie associazioni professionali che compongono F.I.A.Me.F. di integrazione/modifica e, a lato, una sintetica motivazione esplicativa:

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
Articolo 1, comma 1 1. Il presente decreto disciplina: a) l'attività professionale del mediatore familiare ...	Inserire "sia in ambito pubblico che privato"	Riteniamo utile specificare, anche per sensibilizzare la P.A. affinché gli operatori che svolgono il Servizio di M.F. siano professionisti in regola con le prescrizioni del Decreto interministeriale.
Articolo 2 Definizione della professione di mediatore familiare	Integrare evidenziando la cd "funzione preventiva" della Mediazione Familiare.	È una caratteristica primaria e tipica dell'attività del Mediatore familiare
Articolo 3, comma 1, lett. d) e Articolo 5, comma 8, lett. d) "alla data di richiesta dell'iscrizione,"		Non è chiara la dizione (iscrizione a cosa? ad una Associazione? all'elenco ex art. 12 bis disp. att. c.p.c. ...?)
Articolo 4, comma 1 1. La professione di cui all'articolo 2 è esercitata ...	Inserire "sia in ambito pubblico che privato"	Riteniamo utile riportare la specifica anche in questo articolo per la medesima motivazione di cui all'art.1

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Articolo 4, comma 2</p> <p>... l'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno <u>duecentoventi ore</u> e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente.</p>	<p>Diminuire la frequenza a 180 ore</p>	<p>Riteniamo che 180 ore sia una durata compatibile con una alta professionalità.</p>

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Articolo 5, comma 3, lett. a)</p> <p>3. Il corso di formazione iniziale, riconosciuto da <u>associazioni professionali</u> ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui al comma 6, nonché dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ha ad oggetto le materie di cui al comma 5 e prevede i seguenti requisiti minimi:</p> <p>a) non meno di 240 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alle materie della mediazione familiare. Il 75 per cento del monte ore indicato nel primo periodo è svolto in presenza o <u>mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;</u></p>	<p>Definire meglio quali Associazioni professionali (ad esempio, Associazioni professionali di Mediatori Familiari ?)</p> <p>Prevedere un limite di assenze del 20% rispetto al monte orario delle lezioni teorico-pratiche.</p> <p>CANCELLARE: <i>“mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;”</i></p>	<p>Si ritiene preferibile che la formazione sia fatta per almeno il 75% del monte ore in presenza, con possibilità di un 25 % in collegamento. Per questo si propone di eliminare la previsione di equiparare la modalità sincrona alla presenza.</p>

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Articolo 5 comma 5</p> <p>5. Il corso di cui al comma 3 contiene moduli didattici sulle seguenti materie:</p> <p>...</p> <p>i) <u>l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;</u></p>	<p>Riformulare la parte sottolineata con "il mediatore familiare e le altre figure professionali ed il loro ruolo rispetto alla Mediazione Familiare"</p>	<p>Lo Psicologo è figura professionale diversa ed estranea al percorso di Mediazione Familiare, come anche l'attività di ascolto del minore, di competenza del giudice o di figura da lui delegata.</p> <p>Si ritiene opportuno ribadire la distinzione ed autonomia delle varie figure professionali.</p>
<p>Articolo 5, comma 5 Lett. m)</p> <p>5. Il corso di cui al comma 3 contiene moduli didattici sulle seguenti materie:</p> <p>...</p> <p>m) la figura del mediatore familiare;</p>	<p>Alla lettera m) Aggiungere quanto segue "La PROFESSIONE del Mediatore familiare E LA SUA DEONTOLOGIA"</p>	<p>La deontologia è una parte fondamentale della formazione.</p>
<p>Articolo 5 comma 6</p> <p>6.</p> <p>L'aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici.</p> <p><u>Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale</u> a decorrere dal 31 dicembre 2023.</p>	<p>Prevedere modalità di recupero nell'annualità successiva.</p>	<p>Data la determinazione della cadenza annuale appare opportuno prevedere la possibilità di recupero successivo delle ore di aggiornamento.</p>

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Articolo 5, comma 8</p> <p>8. I formatori di cui al comma 7 devono avere i seguenti requisiti di onorabilità:</p>	<p>EQUIPARARE FORMATORI E PROFESSIONISTI INSERENDO LA RIABILITAZIONE ANCHE PER I FORMATORI</p>	<p>Appare opportuno equiparare la disciplina dei formatori a quella prevista all'art. 3 lettera f) per i professionisti</p>
<p>Art. 6 Regole deontologiche</p>	<p>IN GENERALE, manca la previsione delle conseguenze per la violazione delle regole deontologiche, con specifica dell'eventuale sanzione, oltre che l'individuazione di un Autorità/Organo di controllo.</p>	<p>Si richiama quanto detto in premessa, con necessità di specifica nei singoli articoli che richiamano le violazioni</p>
<p>Articolo 6, comma 4</p> <p>... 4. Al mediatore familiare non è consentito:</p>	<p>Tra le ipotesi di conflitto di interessi AGGIUNGERE anche quei casi nei quali il Mediatore familiare, con doppia professionalità, abbia già assistito ad altro titolo uno dei mediandi</p>	<p>La maggior parte dei Mediatori Familiari ha doppia professionalità; pertanto, appare opportuno estendere le ipotesi di conflitto di interessi.</p>
<p>Articolo 6, comma 5</p> <p>... 5. Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.</p>	<p>SOSTITUIRE LA PARTE SOTTOLINEATA CON "RAGIONI DI OPPORTUNITÀ"</p>	<p>Il termine proposto appare più idoneo.</p>
<p>Articolo 6, comma 6</p> <p>... 6. ... Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge ...</p>	<p>AGGIUNGERE "SIA IN AMBITO PUBBLICO SIA IN PRIVATO"</p>	

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Articolo 6, comma 8</p> <p>...</p> <p>8. Il mediatore familiare segnala alle autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare.</p>	<p>CHIARIRE COME SONO DA INTENDERSI GLI ABUSI (ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE?) E A QUALI AUTORITÀ/ORGANO SEGNALARI/DENUNCIARLI</p>	<p>Non sono attualmente definiti la natura della violazione è l'Autorità competente a ricevere le segnalazioni/denunce.</p>
<p>Articolo 6, comma 9 e) informare i mediandi, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;</p>	<p>SI PROPONE DI AGGIUNGERE: "I COSTI VERRANNO FISSATI DAL MEDIATORE FAMILIARE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE PROFESSIONALE FONDATA ANCHE SULLA COMPLESSITÀ DEL CASO E IL LIVELLO CONFLITTUALITÀ DELLA COPPIA"</p>	<p>I due criteri complessità/conflittualità non sono definibili prima dell'avvio del percorso di mediazione familiare.</p>

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Articolo 6, comma 10</p> <p>...</p> <p>10. In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:</p> <p>a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla <u>disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;</u></p> <p>b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della <u>facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco</u> istituito presso il tribunale;</p>	<p>Eliminare la lettera b)</p>	<p>Nella fase in cui è collocata, la lett. b) appare come una duplicazione</p>

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Articolo 6, comma 10</p> <p>c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;</p>	<p>SI CHIEDE LA CANCELLAZIONE DELLA LETTERA C</p> <p>Nel caso di permanenza della attuale formulazione si PROPONE di modificare come segue:</p> <p><i>“informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato all'incontro informativo.”</i></p>	<p>La presenza di professionisti che assistono i mediandi all'interno della stanza di mediazione incide sul principio di autonomia degli stessi.</p>
<p>Articolo 6, comma 10</p> <p>e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, <u>questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati</u></p>	<p>Si chiede di modificare la lettera e) come segue:</p> <p><i>“Informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno parte integrante del piano genitoriale condiviso e trasmessi dai mediandi alle autorità competenti attraverso gli avvocati.”</i></p>	<p>La proposta tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia del combinato tra gli articoli 473-bis.10 c.p.c. e 473 -bis .12 c.p.c. (atteso che i contenuti del piano genitoriale sono sovrapponibili con gli argomenti normalmente oggetto di un accordo di Mediazione familiare), - sia della rappresentanza processuale posta dall'Ordinamento in capo all'Avvocato (rappresentanza che sembrerebbe escludere la possibilità di una trasmissione dell'accordo effettuata direttamente dai mediandi)
<p>Articolo 6, comma 10</p> <p>f) riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, <u>circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.</u></p>	<p>Si chiede di specificare la parte sottolineata come segue:</p> <p><i>“ - se il percorso è in corso di svolgimento, oppure - se il percorso non è iniziato/si è interrotto”.</i></p>	<p>La proposta, nel rispetto della garanzia della confidenzialità, fornisce all'AG che lo richieda un riscontro sull'utilizzo del percorso.</p>

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Art. 6, comma 15</p> <p>15. È vietato a qualunque mediatore familiare ... esercitare la professione di mediatore familiare quando non è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.</p>	<p>Prevedere quale Autorità/organo è preposta a controllare e sanzionare coloro che esercitano la professione di Mediatore Familiare in difetto di requisiti e titoli previsti dagli articoli 3 (onorabilità), 4 (Titoli di formazione iniziale) e 5 (aggiornamento professionale continuo) del D. interm. 151/2023.</p>	<p>Ragioni già espresse</p>
<p>Art. 7</p> <p>... 2. Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente <u>il grado di complessità dell'incarico</u>, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili ai sensi dell'articolo 8, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. Si applicano, in quanto compatibili, la legge 22 maggio 2017, n. 81 e la legge 21 aprile 2023, n. 49.</p>	<p>PREVEDERE all'art. 7, comma 2, di sostituire il periodo sottolineato con "il compenso stabilito per la partecipazione ad ogni incontro di Mediazione Familiare"</p> <p>Aggiungere: e il Codice ATECO"</p>	<p>Come già detto sopra, sussiste la criticità sui criteri previsti per quantificare il compenso e anche per la forma scritta che non è coperta da riservatezza; soprattutto presuppone la formulazione di una valutazione - peraltro riportata per iscritto- da parte del mediatore familiare.</p> <p>Il cod. Ateco è identificativo della professione e specifica a quale attività si riferisce il compenso in caso di doppia professionalità del mediatore familiare.</p>

Articolo	Proposte F.I.A.Me.F.	Commenti e Motivazioni
<p>Art.8 co 4 "Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la <u>somma</u> di € 40,00 oltre oneri di legge"</p> <p>Art.8 co 5</p>	<p>Aggiungere dopo "somma" la parola "minima"</p> <p>Sostituire il co.5 con: "5. Nel massimo il compenso non potrà superare la soglia di € 100,00, oltre a oneri di legge, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto al primo incontro".</p>	<p>È opportuno definire, come parametri per il singolo incontro: un importo minimo inderogabile e la possibilità di un tetto massimo derogabile solo su pattuizione scritta.</p>